

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4278

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **MINARDO**

Modifica all’articolo 532 del codice di procedura civile concernente il limite ai ribassi per la vendita a mezzo di commissionario

Presentata il 6 febbraio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — L’articolo 532 del codice di procedura civile prevede che il giudice dell’esecuzione disponga la vendita senza incanto o tramite commissionario dei beni pignorati. Il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, ha modificato tale articolo stabilendo che sia il giudice a stabilire i criteri per determinare i ribassi relativi agli esperimenti di vendita. La normativa vigente, purtroppo, non sembra risolvere in modo adeguato e idoneo il recupero dei crediti da parte del creditore né tutelare le legittime aspettative del de-

bitore. Infatti nella quasi totalità dei casi, per il meccanismo previsto dal citato decreto-legge, che comporta un ribasso eccessivo del valore dell’immobile, si compromettono sia le aspettative del debitore che vede il suo immobile « svalutato » sia del creditore che recupera solo una parte minima del credito vantato. Con la presente proposta di legge si introduce una disposizione legislativa che pone un limite per la vendita (quello del 20 per cento del valore della perizia dell’immobile) congruo e idoneo a risolvere le problematiche evidenziate.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al secondo periodo del secondo comma dell'articolo 532 del codice di procedura civile, dopo le parole: « i relativi ribassi, » sono inserite le seguenti: « che, comunque, per gli immobili, non devono essere complessivamente superiori al 20 per cento del valore risultante dalla perizia ».



17PDL0058320